



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino
SERVIZI DEMOGRAFICI

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Con la legge 162/2014 dall'11 dicembre 2014 i coniugi che intendono procedere a:

- separazione personale
- cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso)
- scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile)

possono farlo mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tuttavia **NON** è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

- **in presenza di figli minori comuni dei coniugi richiedenti**
- **in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci, comuni dei coniugi richiedenti**
- **se le parti vogliono concordare patti di trasferimento patrimoniale.**

Pur restando fermo il divieto che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, il Ministero dell'Interno ha previsto che nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile possa essere concordato tra i coniugi un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile).

A partire dal 26 maggio 2015 sono stati ridotti i termini per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui vi sia stata separazione giudiziale; 6 mesi invece nel caso in cui vi sia stata separazione consensuale; parimenti di 6 mesi è il termine previsto nel caso in cui la separazione sia stata raggiunta mediante accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile o a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

PROCEDIMENTO

1. Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di richiesta. Tale modello debitamente sottoscritto deve pervenire al protocollo del Comune oppure essere inviato, allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti, tramite posta elettronica
 - a) all'indirizzo PEC: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it
 - b) o via email all'indirizzo: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it
2. L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere.
3. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
4. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
5. Nello stesso giorno l'ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di **30 giorni** per confermare l'accordo.
6. Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile riceverà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento).



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino
SERVIZI DEMOGRAFICI

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.

COSTI

Pagamento di un importo pari ad euro 16,00.

ORARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì	09.30 – 12.30
Giovedì	14.30 – 17.30

Responsabile del Procedimento: L'Ufficiale di Stato Civile Delegato, Daniele Baron

Email: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it

PEC: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it

Telefono: 0121.81241 (interno 1)

Fax: 0121.803719